



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. MATTEI" - CIVITELLA ROVETO**

Via Roma snc - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Tel. 0863.97140 Fax 0863.979095
Cod. Mecc. AQIC83900L – Cod. Fisc. 90038870664

www.scuolacivittellaroveto.it – e-mail aqic83900l@istruzione.it – pec aqic83900l@pec.istruzione.it

**Al Personale Docente
Ai Collaboratori Scolastici**

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

(la presente circolare sostituisce integralmente la precedente del 6 settembre 2017)

Indicazioni circa le modalità di attuazione della sorveglianza in occasione dell'entrata, della permanenza e dell'uscita degli alunni dagli edifici scolastici.

Premesso che sono oramai consolidati i seguenti principi stabiliti dalla Cassazione:
“...l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso”; e ancora: «L'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate».

Si ritiene utile indicare le procedure più corrette per attuare gli obblighi di vigilanza e sorveglianza nella struttura scolastica durante i vari momenti della attività giornaliera.

Vigilanza sugli alunni all'entrata dei plessi scolastici e delle classi - sorveglianza sugli spazi scolastici

Per quanto riguarda l'accoglienza a scuola, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL 2006-2009), all'articolo 29, comma 5, recita: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”;

I collaboratori scolastici, secondo il CCNL 2006-09, alla Tabella A dei profili ATA, area A, nei periodi immediatamente antecedenti all'orario delle attività didattiche (nella prassi consolidata: fino a 15 minuti) sono tenuti all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.

Si indica di seguito la procedura da seguire da parte dei collaboratori scolastici per adempiere correttamente i suddetti compiti.

1. assicurare l'apertura e la chiusura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari stabiliti per ogni plesso/sede;
2. assicurare la sorveglianza degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
3. assicurare la vigilanza sugli alunni già presenti nell'edificio;
4. segnalare le classi prive dell'insegnante della prima ora all'Ufficio di Segreteria affinché l'amministrazione possa provvedere;
5. vigilare sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;

6. effettuato l'ingresso degli alunni, chiudere i cancelli e le porte e/o inibire l'accesso;
7. accogliere gli alunni ritardatari e accompagnarli in classe (soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria);
8. sorvegliare le entrate della scuola ed i settori assegnati, astenendosi da attività che possano ridurre l'attenzione nella vigilanza (per esempio: trattenersi al telefono, leggere giornali, usare il PC, ecc.);
9. impedire l'accesso agli estranei fuori degli orari stabiliti (ad es. ex studenti o ex personale docente/ATA non in servizio nell'Istituto) senza previa autorizzazione dei collaboratori del dirigente scolastico, del DSGA o del D.S.; eccezionalmente si può permettere l'entrata dei genitori, nel qual caso il personale ausiliario provvederà ad inoltrare le loro richieste a chi di competenza. Di norma non è conveniente che gli alunni assistano agli incontri tra docenti e genitori;
10. i genitori degli alunni di scuola dell'infanzia (o altre persone a ciò delegate per iscritto) possono accedere all'interno dell'edificio negli orari stabiliti per accompagnare i bambini a scuola, trattenendosi poi il tempo strettamente necessario a farsi riconoscere dall'insegnante, svestire e preparare il bambino, in modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di sorveglianza;
11. non consentire comunque che genitori o personale diverso da quello addetto al servizio sostituisca all'ingresso oltre il necessario;
12. segnalare al D.S. o al DSGA l'entrata del personale addetto alle manutenzioni.

Vigilanza sugli alunni all'interno dei plessi scolastici, nelle classi e in generale negli spazi scolastici

Spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica nell'ambito dell'edificio, dei cortili dei vari plessi e delle mense, ove sia presente il servizio di ristorazione scolastica, nonché nei brevi spostamenti tra plessi. In particolare, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante.

Durante le attività didattiche, i collaboratori scolastici garantiscono come compito prioritario un'attenta sorveglianza degli ingressi, degli atri, delle scale, dei corridoi e dei bagni.

Durante il cambio dell'ora gli alunni devono attendere gli insegnanti senza uscire dall'aula e gli insegnanti stessi devono recarsi con sollecitudine nell'aula prevista dall'orario delle lezioni, per rispettare l'orario di servizio dei colleghi; in casi urgenti si ricorre all'ausilio dei collaboratori scolastici, in modo che le classi non rimangano prive di vigilanza.

In caso di eventuali ritardi o di assenze dei docenti, i collaboratori scolastici assicurano in primis la vigilanza delle classi scoperte, segnalando immediatamente la situazione al docente collaboratore del Dirigente Scolastico o al docente Coordinatore di plesso.

Di norma, il docente presente in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di allontanarsi dalla classe senza aver prima affidato gli alunni ad altro docente o ad un collaboratore scolastico.

Il personale ausiliario vigila, controlla e favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli spazi comuni, in accordo con i docenti, i quali provvedono a regolare l'uscita degli alunni dalla classe verso tali ambienti e locali.

Gli alunni che in orario extra scolastico dovessero trovarsi all'interno del perimetro della struttura (edificio, cortili e pertinenze), devono essere vigilati dal genitore o persona adulta delegata e sono sotto la responsabilità degli stessi .

Vigilanza sugli alunni all'uscita dai plessi scolastici e dalle classi

Di seguito è indicata la prassi da seguire:

Il docente accompagna fino all'ingresso dell'area di pertinenza della scuola gli alunni, per l'affidamento del minore ai genitori; i genitori possono dare formale e nominativa indicazione di soggetti (maggioresni) cui delegare l'attività di ritiro degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe). Nel caso di uscita anticipata di gruppi di alunni per motivi attinenti l'orario dello Scuolabus, sarà cura del personale ATA accompagnare gli alunni al mezzo, così che i docenti possano continuare a effettuare l'ordinaria vigilanza all'interno dell'Istituto.

La dimissione dei bambini della scuola dell'infanzia avviene nelle aule o nelle zone comuni (secondo gli orari annualmente definiti e pubblicati) nei tempi strettamente necessari a consentire il riconoscimento del genitore (o altra persona delegata) da parte dell'insegnante e la vestizione del bambino, evitando il sovraffollamento e non ostacolando le operazioni di sorveglianza.

Il docente dell'ultima ora ha l'obbligo di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, il docente trattiene il minore, poiché questo deve essere consegnato ai genitori (o a un loro delegato) e non vi è nessuna possibilità di lasciarlo incustodito fino a quando ciò non avvenga (per garantire la cosiddetta "catena delle responsabilità");

trascorso un tempo ragionevole (5/10 minuti), il docente, che ha ormai terminato il suo orario, consegna alla scuola (tramite il collaboratore scolastico in servizio) l'alunno, nell'attesa che arrivi il genitore.

La scuola (dirigente scolastico, collaboratore del dirigente scolastico o altri delegati) deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio; se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani (o i carabinieri) per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia risultato impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori.

Come da Regolamento d'Istituto, in deroga a quanto sopra esposto, i docenti dell'ultima ora possono consentire l'uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (Legge n. 172 del 4/12/2017 art. 19) previa acquisizione di formale autorizzazione firmata da entrambi i genitori, o da chi ne fa le veci, redatta su apposito modulo scaricabile da sito web della scuola e corredata dalle copie dei documenti di identità.

Si richiede a tutto il personale interessato il massimo scrupolo nell'eseguire le procedure su indicate.

Civitella Roveto, 12 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico

Dott. Vincenzo Parente

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993*